

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA ED ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL "BUONO SPESA" COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Tra

- il Comune di Ferrara, nella persona dell'Assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, e l'Esercizio commerciale in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle Linee di indirizzo per l'erogazione dei "buoni spesa *una tantum*" ai sensi dell'art. 2 del D.L.154 del 23/11/2020.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei "Buoni Spesa" Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 20,00 (venti) sono rilasciati dal Comune di Ferrara; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine del 30/04/2021.

Eventuali diversi termini per l'utilizzo dei buoni spesa derivanti da successivi provvedimenti governativi adottati in relazione allo stato di emergenza sanitaria verranno tempestivamente comunicati e resi noti tramite pubblicazione sul sito del Comune di Ferrara.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, mediante bonifico su conto corrente indicato dall'esercente.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso al Comune entro i primi giorni del mese successivo alla scadenza dei "buoni spesa".

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono spesa), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati solo prodotti alimentari di prima necessità. E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli di prima necessità.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al termine della emergenza dell'emergenza sanitaria.

ART. 7 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale può effettuare controlli sul corretto utilizzo dei “buoni spesa” nel rispetto dei criteri indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del “buono spesa” in caso di abuso.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Ferrara, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 9 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Ferrara.

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del Comune di Ferrara. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Ferrara,

Per il Comune di Ferrara

Assessore Cristina Coletti _____

Per l'Esercizio Commerciale

IBAN: _____